



**COMUNE DI BRANCALEONE
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**BANDO PUBBLICO “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, LETTERA B)
DEL DPCM -30 SETTEMBRE 2021 PER L’AVVIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI,
ARTIGIANALI E AGRICOLE**

INDICE

- 1. CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO – RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 2. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 3. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 4. ATTIVITA’ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI - SPESE AMMISSIBILI**
- 5. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE**
- 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- 7. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**
- 8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- 9. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**
- 10. CONTROLLI E MONITORAGGIO**
- 11. REVOCHE**
- 12. TUTELA DELLA PRIVACY**
- 13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- 14. DISPOSIZIONI FINALI**

ALLEGATI:

- Allegato A: Modulo di domanda**
- Allegato B: Piano economico della proposta progettuale**
- Allegato C: Richiesta di anticipazione**
- Allegato D: Richiesta saldo**
- Allegato E: Elenco titoli di spesa**
- Allegato F: Dichiarazione “De minimis”**

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO - RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 65-ter, ha istituito nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'art. 1, comma 196, ha disposto che «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14.12.2021 ha ripartito il 'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2023 individuandone i beneficiari.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 07.03.2023 avente per oggetto "Presenza d'atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021, avente ad oggetto "Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023". Indirizzi", si è preso atto che il Comune di Brancaleone è assegnatario per il triennio 2021-2022-2023 di un contributo finanziario di **€ 141.819,87** e si è stabilito di destinare il contributo messo a disposizione nell'Annualità 2021, pari a **€ 47.273,29** nella misura del 100% alla categoria d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) "concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese" del DPCM del 30/09/2021, demandando al responsabile dell'area tecnica la predisposizione di un avviso pubblico che definisce i requisiti e i criteri per la ripartizione del predetto contributo.

Il presente bando è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico del Comune di Brancaleone attraverso la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole. attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Brancaleone, con le modalità specificate negli articoli successivi.

Il presente bando garantisce il rispetto dei principi di Pari Opportunità e di Non Discriminazione sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di Sviluppo Sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è definito dal D.P.C.M. 30/09/2021 - GU SERIE GENERALE n. 296 del 14-12-2021 il quale ha previsto lo stanziamento in favore del Comune di Brancaleone di un contributo di **€ 141.819,87 (€ 47.273,29 annuali)** da ripartire nel triennio 2021- 2023 e destinate al finanziamento di nuove attività commerciali, artigianali o professionali nel territorio comunale, come indicato nello schema seguente:

Categoria di intervento	Risorse disponibili anno 2021
Concessione di contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole	€ 47.273,29

Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di finanziamento. Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2023, **le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro il 23 giugno 2023.**

ARTICOLO 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi del presente Bando le nuove attività economiche che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata all'interno del territorio comunale.
2. Per NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE si intendono:
 - a) le attività economiche costituite dopo la pubblicazione del presente Avviso;
 - b) le nuove attività economiche intraprese dopo la pubblicazione del presente Avviso da parte di

imprese che al momento della presentazione dell'istanza sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica attraverso una nuova e apposita unità produttiva;

d) l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO da parte di attività economiche già esistenti.

N.B: I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE GIÀ COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITANO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.

3. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione dell'istanza i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impresa impegnandosi ad avviare l'attività, con iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'ammissibilità a contributo;

b) dimostrare di avere la disponibilità dell'immobile, sede dell'attività economica, anche in via preliminare, attraverso apposita documentazione (es. contratto preliminare di compravendita o locazione);

c) residenza anagrafica nel Comune di Brancaleone o impegno al successivo trasferimento della stessa, in caso di ditta individuale, nell'ipotesi di assegnazione della risorsa finanziaria;

d) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziari ai sensi della vigente normativa;

f) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;

g) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

h) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

L'esclusione per condanne di cui alla lettera e) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le imprese interessate non devono avere ottenuto e non dovranno richiedere agevolazioni relative a leggi comunitarie, nazionali e regionali a fronte degli stessi investimenti per i quali è già stato assegnato il contributo; esse, inoltre, non devono essere in stato di liquidazione, né soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' ECONOMICHE NON AMMISSIBILI - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono escluse le nuove attività economiche che includono, anche parzialmente, la vendita di:

- Autoveicoli nuovi ed usati;
- Macchine ed attrezzature per l'industria;
- Armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d'artificio;
- Alimenti e bevande attraverso distribuzione automatica;

2. Sono inoltre escluse attività di:

- Meccanici, gommisti, elettrauti, carrozzieri;
- Sale giochi – slot machine (VTL), anche se all'interno di altre attività economiche;
- Agenzie di scommesse;
- Sale bingo;
- Compro oro;
- Servizi finanziari ed assicurativi;

3. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, nuovi o seminuovi, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa;

b) **TERRENI**, l'acquisto di terreni, rappresenta una spesa ammissibile ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, alle seguenti condizioni:

- la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
- la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

- c) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19;
- d) **EDIFICI** l'acquisto di edifici, purché sia direttamente connesso all'operazione, è ammissibile nei limiti previsti dall'art. 18 del DPR del 05/02/2018 n. 22;
- e) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- f) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;
- g) **POLIZZE ASSICURATIVE**. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

4. Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- c) i lavori in economia;
- d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- e) gli interessi passivi;
- f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
- g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale.

Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA

sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

- h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- j) l'avviamento;
- k) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- l) mezzi targati.

5. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 5 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base alla dotazione finanziaria (ART. 2 del presente bando) nei limiti del trasferimento statale destinato al Comune di Brancaleone.

Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, firmata digitalmente o sottoscritta con firma autografa dal Soggetto Proponente, con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti all'articolo 3 del presente bando secondo i format Allegati scaricabili dal sito istituzionale del Comune allegati al presente bando (ALLEGATO A e ALLEGATO B);

2. Le domande di contributo devono essere presentate **fino alle ore 13.00 del 06/06/2023** e devono essere trasmesse, pena la non ammissione, nei modi che seguono:

a. tramite Pec di cui è titolare il richiedente all'indirizzo pec istituzionale del Comune: **protocollo.brancaleone@asmepec.it**, in formato non modificabile sottoscritte mediante firma digitale o con firma autografa nell'originale scansionato, con indicazione nell'oggetto della seguente dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DENOMINATI FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021. ANNUALITÀ 2021";

b. a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

c. a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: **Comune di Brancaleone, Via Regina Margherita 89036 Brancaleone (RC)**, e dovrà pervenire all'ufficio protocollo entro e non oltre **le ore 13.00 del giorno 06.06.2023**;

Nelle ipotesi di cui alle lettere b e c, l'istanza di partecipazione, contenuta in un unico plico, dovrà riportare la denominazione del soggetto partecipante, l'indirizzo ed inoltre la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DENOMINATI FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021. ANNUALITÀ 2021"

3. Per presentare domanda sarà necessario utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune oppure ritirabile presso l'Ufficio Protocollo;

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

5. A pena di esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:

a. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

b. copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;

c. Preventivi;

d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità (nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di

conferma di regolarità);

e. piano economico della proposta progettuale (ALLEGATO B).

f. dichiarazione sostitutiva "de minimis".

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Non sono ricevibili le domande di contributo presentate fuori del termine fissato del 06.06.2023- h 13.00, o prive di uno o più documenti previsti.

ARTICOLO 7 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Ricevibilità e ammissibilità

La Commissione appositamente nominata dal Responsabile del Procedimento dopo il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 6;
- presentazione della domanda secondo la modalità prevista dall'art. 6, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza degli allegati di cui all'articolo 6.

Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune. La pubblicazione di detti provvedimenti sul sito istituzionale ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Al termine dell'istruttoria sarà pubblicato sul sito del Comune e all'albo pretorio l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle risultate irricevibili/inammissibili.

Istanze ammesse a contributo

La Commissione avrà a disposizione fino a 100 punti per la valutazione delle idee d'impresa redatte ai sensi del bando, da assegnarsi sulla base dei parametri indicati nella seguente tabella:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE TECNICO-DISCREZIONALE

Indicatori	Fattori di valutazione	Punteggio massimo
<p>ART. 2 COMMA 2, LETTERA B) DEL DPCM 30/09/2021:</p> <p>AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE.</p> <p>ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI CHE INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PURCHÉ ABBIANO UN'UNITÀ OPERATIVA UBICATA NEL COMUNE DI BRANCALEONE (RC).</p> <p>IL CONTRIBUTO NON PUÒ ESSERE EROGATO IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE GIÀ COSTITUITE SUL TERRITORIO DI BRANCALEONE (RC) CHE SI LIMITANO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.</p>	<p>NUOVA ATTIVITA' ECONOMICA</p>	<p>15 PUNTI</p>
	<p>ATTIVAZIONE DI NUOVI ULTERIORI CODICI ATECO DA PARTE DI ATTIVITA' GIÀ ESISTENTI</p>	<p>5 PUNTI</p>
	<p>ACQUISTO DI IMMOBILI DESTINATI AD OSPITARE L'ATTIVITÀ</p>	<p>10 PUNTI</p>
<p>REQUISITI DEL PROPONENTE</p>	<p>RESIDENZA NEL COMUNE DA ALMENO 6 MESI</p>	<p>10 PUNTI</p>
	<p>ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE AVVIATA DA GIOVANI IMPRENDITORI (18/35 ANNI AL</p>	<p>20 PUNTI</p>

	MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)	
	ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE AVVIATA DA DONNE	20 PUNTI
CATEGORIA ATTIVITÀ	ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL COMPARTO AGRICOLO E ARTIGIANALE	25 PUNTI
	ATTIVITÀ COMMERCIALI, ALIMENTARI, DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	15 PUNTI
	ALTRE ATTIVITÀ	10 PUNTI

Il limite per la presentazione delle spese sostenute o da sostenere da ciascun istante e riferibili alle tipologie di cui sopra è fissato nella misura massima di **€ 47.273,29** qualora ci fosse una sola richiesta.

Le risorse disponibili saranno divise per il punteggio complessivo conseguito da tutti i partecipanti ammessi, in modo da assegnare al singolo punto un valore economico che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

L'elenco provvisorio dei beneficiari ammessi con l'indicazione del relativo contributo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'albo pretorio con valore di notifica a tutti gli interessati.

Entro i successivi 7 giorni potranno essere presentati ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, che saranno valutati entro i successivi 7 giorni.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 7 ultimo comma, il beneficiario provvederà, entro 7 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica. La mancata accettazione entro i suddetti termini determinerà la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.
2. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, l'ente procederà ad espletare gli adempimenti inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (**graduatoria definitiva**).
3. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg. UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
4. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento **entro il 23 giugno 2023**. L'aiuto è concesso mediante accredito su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento concesso è accreditato sull'apposito C/C indicato da ciascun beneficiario. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione (ALLEGATI C – D -E).

Il contributo concesso verrà così liquidato:

1. la prima quota del 50% a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
2. la seconda quota del 50% a titolo di saldo.

La prima quota del contributo può essere erogata:

- a titolo di anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria pari al 40% dell'importo del contributo assegnato. Il modulo di richiesta (ALLEGATO C), allegato all'avviso deve essere corredato dalla fidejussione bancaria o polizza assicurativa in

favore del comune, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta di importo pari importo al contributo anticipato. La polizza potrà essere estinta, su richiesta a seguito della liquidazione del saldo;

- a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% del totale delle spese ammissibili.

Il modulo di richiesta (ALLEGATO C) deve essere corredato dall'elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritte dal legale rappresentante del beneficiario e da copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento (ALLEGATO E).

3. **Il saldo del contributo** in caso di esito favorevole delle verifiche è erogato dietro presentazione della rendicontazione finale di spesa, redatta in conformità alla modulistica predisposta. (ALLEGATO D ed ALLEGATO E).

In particolare il beneficiario dovrà produrre:

- a) una relazione attestante la realizzazione dell'investimento;
- b) una tabella riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese con i riferimenti ai giustificativi di spesa;
- c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
- d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati (bonifici, assegni circolari o bancari) dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria

sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;

c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;

d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 10;

e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;

f) Rispettare la normativa in materia di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione anche in collaborazione con altri enti e organismi competenti;

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato, all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 11 – REVOCHE

Costituiscono causa di revoca delle agevolazioni:

- la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la

messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;

- il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
- il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione degli interventi;
- l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
- il rilascio di dichiarazioni mendaci o l'uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- ogni altra causa di revoca prevista dalla legge.

ARTICOLO 12 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

I beneficiari, nel presentare la domanda di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e/o Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il titolare del procedimento è il Comune di Brancaleone.

Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area tecnica dott. Silvestro Garoffolo.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **ufficiotecnicobrancaleone@asmepec.it**

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Brancaleone.

Brancaleone, 01.06.2023

Il Responsabile dell'Area tecnica

Dott. Silvestro Garoffolo

